

Codice A1414B

D.D. 2 luglio 2018, n. 449

**SANGAUDIO SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di nuova struttura sanitaria poliambulatoriale con sede in Piazza Valerio Grosso n. 1 a Lessona (BI).**

Il legale rappresentante della Società “SANGAUDIO SRL”, con istanza protocollata in arrivo il 23 marzo 2018 con il n. 7525/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di nuova struttura sanitaria con sede in Piazza Valerio Grosso n. 1 a Lessona (BI) dove si intenderebbero erogare prestazioni afferenti le seguenti branche specialistiche: allergologia e immunologia, angiologia, anesthesiologia, audiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, dermatologia, diabetologia, diagnostica per immagini di 1° livello, dietologia, ematologia, endocrinologia, foniatria, gastroenterologia, geriatria, medicina dello sport, medicina del lavoro, medicina legale, nefrologia, neurologia, oculistica, ortopedia e traumatologia, odontoiatria, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psichiatria, reumatologia, urologia nonché della seguente professione sanitaria: fisioterapia.

In applicazione della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017 e della DDR n. 252 del 10 aprile 2017 l’istanza succitata è stata contestualmente inviata dal legale rappresentante della Società “SANGAUDIO SRL” alla Direzione generale dell’ASL BI, competente per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento poteva inviare osservazioni al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità.

L’ASL BI, nel termine di 30 giorni, previsto dalla D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “SANGAUDIO SRL” relativamente alle branche specialistiche di cui al Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (DGR 26 luglio 2004 n. 73-13176 e s.m.i.).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;  
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016;  
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017

*determina*

- di esprimere parere favorevole ai sensi art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta presentata dalla Società “SANGAUDIO SRL” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Dott. Renato BOTTI

Il funzionario estensore  
Piera Rocca